

Servizio di Remote Banking Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : Euro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : Euro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II: Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il presente contratto il Cliente, che abbia già presso la Banca un rapporto di conto corrente, può accedere ad uno o più Servizi, attraverso l'uso di dispositivi telematici che abbiano i requisiti tecnici necessari per i collegamenti (computer, telefono o altro), alternativi ai tradizionali canali bancari.

In particolare il cliente, attraverso un collegamento telefonico tramite modem, può accentrare e smistare con la Banca Proponente i flussi elettronici relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale, che egli stesso - da un lato - e le altre banche di cui è correntista, in qualità di Banche Passive - dall'altro - si scambiano per inviarsi messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali standardizzate.

Tra le operazioni effettuabili tramite i suddetti servizi si ricordano a titolo esemplificativo: visualizzazione saldi e movimenti di conto corrente, disposizione di ordini di pagamento (bonifici) o di incasso (RiBa, Rid, Mav), pagamento bollette, ricarica cellulari, acquisto e vendita di strumenti finanziari, ecc.

Principali rischi (generici e specifici)

Utilizzo indebito da parte di terzi della user id e della password assegnati al Cliente, in conseguenza di smarrimento o furto degli stessi.

Ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore.

Messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet e pericoli connessi all'eventuale forzatura da parte di terzi dei relativi sistemi di sicurezza.

Immissione dei dati a cura del Cliente e possibile loro inesattezza o incompletezza.

L'utilizzo del servizio telematico può indurre il cliente ad avere un'operatività diversa da quella che avrebbe utilizzando gli strumenti bancari tradizionali.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le **condizioni economiche** applicate, ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Sezione III: Condizioni economiche

Spese e Commissioni		
Inbank Base (Internet Banking)	Canone mensile	€ 1,03
Inbank Gold (Internet Banking)	Canone mensile	€ 5,16
Trading on line - Commissione di negoziazione		
	Fino a € 22.000	0,185% min. € 6,00
	Oltre € 22.000	0,10% min. € 40,00
INBANK GOLD Corporate Banking (cbi)		
Canone in qualità di banca attiva	(mensile)	€ 10,33
Canone in qualità di banca passiva	(mensile)	€ 7,75
TOKEN		
n. 1 Token		gratis
ulteriori Token	cadauno	€ 30,00

Note

- Il Servizio **In Bank base** comprende:

Visualizzazioni – movimenti e saldo di conto corrente, situazione del conto titoli, piano di ammortamento del mutuo, listino cambi e titoli (solo trading)

Disposizioni – bonifici, giroconti, pagamento rate mutuo, trading online;

- Il Servizio **In Bank Gold** comprende oltre alle funzionalità del servizio In Bank base i seguenti servizi accessori:

Visualizzazioni – situazione portafoglio, esiti portafoglio, avvisi di scadenza;

Disposizioni – Ri.Ba, R.i.d., Mav, pagamento effetti

- Il Servizio di **Trading on line** consente l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari.

- Il Servizio **Corporate Banking Interbancario** (CBI) prevede lo scambio tra banche dei flussi dispositivi ed informativi rivenienti dai rapporti delle Banche con la propria Clientela per le operazioni di remote banking, quali, ad esempio, disposizioni di incasso e pagamento con relativi esiti, movimentazione di conti correnti in divisa e di conti anticipi in divisa.

Il servizio viene svolto da SSB nel rispetto delle disposizioni contenute nelle "Norme del servizio di Corporate Banking Interbancario" definite dall'ABI.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Norme e specifiche tecniche relative ai tipi di strumenti utilizzati:

I Servizi oltre che dal contratto sono disciplinati anche dal *Manuale tecnico on line* contenente informazioni sulle regole e le procedure tecnico organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi, oltre che l'elenco dettagliato delle operazioni che il Cliente può eseguire attraverso l'attivazione di ogni Servizio. In proposito si evidenzia che la Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle suddette specifiche tecniche senza necessità di darne comunicazione al Cliente, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso. Nel caso in cui il cliente voglia utilizzare i servizi anche con altre Banche di tipo passivo dovrà stipulare con le stesse gli appositi accordi allegati al contratto.

Responsabilità del Cliente: il Cliente deve inoltrare i flussi elettronici secondo gli standard tecnici concordati e riportati nel *Manuale tecnico on line* e nel caso in cui tali standard non siano rispettati se ne assume piena responsabilità e la Banca potrà sospendere le stesse operazioni. Inoltre il Cliente, fermi restando i precedenti controlli di carattere formale, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio, sollevando la Banca da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi.

Modalità e tempi di erogazione del servizio: l'utilizzo del *Servizio* è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati dalla Banca Proponente. La Banca Proponente si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del *Servizio* in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo. In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca Proponente provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

In caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi - verificatisi presso la Banca Proponente o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive o altre Banche Proponenti - che causano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, si può determinare la mancata esecuzione del Servizio.

Termini di esecuzione delle operazioni: i termini di esecuzione delle singole operazioni sono specificati nel *Manuale tecnico on line*; in ogni caso Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici delle varie operazioni con un anticipo di almeno 6 ore lavorative rispetto al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. Si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

Obblighi ed oneri a carico del Cliente: il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. Inoltre è tenuto a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti, senza apportarvi alcuna modifica. Le registrazioni delle disposizioni di incasso e di pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi. Nel caso in cui rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.

Durata e recesso: il contratto ha effetto dalla data di attivazione del Servizio ed è a tempo indeterminato. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso scritto da inviare anche alle Banche Passive. In caso di recesso, sia della Banca Proponente che del Cliente, la medesima Banca Proponente e' tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno lavorativo precedente la data di efficacia del recesso.

Il servizio di Remote Banking è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra **banca e cliente**. Si richiamano alcune clausole il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Identificazione della clientela - All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

Deposito di firme autorizzate e poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc..

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò

anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni economiche: la banca ha la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al cliente i prezzi e le altre condizioni economiche praticate, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un “*giustificato motivo*”.

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula “*Proposta di modifica unilaterale del contratto*”.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al “Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) Conciliazione, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con la clientela sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda:

Cliente: il soggetto (o i soggetti, nel caso di rapporti cointestati) che intende/intendono scambiare flussi dispositivi, informativi e commerciali inerenti la propria operatività finanziaria e commerciale con le proprie banche e con altre imprese.

Banca Proponente: la banca che offre il Servizio al Cliente e conclude con il medesimo un accordo per realizzare, attraverso apposito collegamento telefonico o alla Rete Internet, lo scambio dei flussi dispositivi ed informativi tra Cliente e Banche Passive od altri clienti.

Banca Passiva: la banca che, appositamente autorizzata dal Cliente, riceve i flussi elettronici, provvedendo alla relativa esecuzione, ed invia flussi informativi e rendicontativi.

Manuale tecnico on-line: Manuale contenente informazioni sulle regole e le procedure tecnico organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi, oltre che l'elenco dettagliato delle operazioni che il Cliente può eseguire attraverso l'attivazione di ogni Servizio.

La Direzione